

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo, in Comune di BIELLA, assentita alla ditta "CAR AUTO di CARIOLA Paolo e C. S.a.s" con D.D. n° 1.447 del 29.12.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 429BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.447 del 29.12.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

di identificare come Concessionario la Soc. "CAR AUTO di CARIOLA PAOLO e C. SaS" - (omissis) con sede in Via Milano 61 - 13900 Biella;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 03.11.2017 dal Sig. CARIOLA Paolo (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi 1,0 e un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 2.500, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,08 d'acqua pubblica, mediante pozzo da acquifero superficiale in Comune di Biella, ad uso produzione beni e servizi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.762 di Rep. del 03 novembre 2017

**ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario deve provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento, al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; nel caso in cui il Concessionario ceda la proprietà di tale mappale a terzi dopo l'approvazione del presente disciplinare, è tenuto a comunicare alla proprietà copia della concessione e all'Amministrazione gli estremi del nuovo proprietario. (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN